



COMUNE DI
PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 84 del 30 novembre 2009

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno *duemilanove* il giorno *trenta* del mese di *novembre* alle ore *17,30* presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la *Presidenza del Dr. Luigi LATERZA* e con l'assistenza del *Segretario Generale Dr.ssa Marcella CALIA*.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 13 consiglieri ed assenti N. 8. In conseguenza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
ECCLESIA	avv. Giuseppe – Sindaco.....	X	
ANNESE	Sergio	X	
LATERZA	dr. Luigi.....	X	
LUPOLI	ing. Francesco.....	X	
MARRA	Francesco.....	X	
VINCENTI	Antonio.....	X	
COMETA	rag. Cosimo.....	X	
FICOCELLI	dr.ssa Gabriella.....	X	
FALCO	Filippo.....	X	
OLIVA	Gennaro	X	
SPINETO	Agostino.....	X	
CALVELLI	Vincenzo	X	
LENTI	Giuseppe	X	
SMIRAGLIA	Giovanni.....	X	X
CAMARDA	rag. Angela Delia.....		X
BORRACCINO	dr. Pietro.....		X
IORE	dr. Vito Michele.....		X
VETRANO	Pietro.....	X	
CHIARELLI	rag. Carmine.....	X	
GUZZONE	dr. Cataldo Ettore.....	X	
CONTE	dr. Pietro	X	

REGOLARITA'
TECNICA

Parere: favorevole

Data: 18.03.2009

Il Responsabile del Servizio
(*Dr. Giuseppe Lallia*)

REGOLARITA'
CONTABILE

Parere: favorevole

Data: 30.03.2009

Il Responsabile di
Ragioneria
(*rag. Isabella D'ERRICO*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Appurata la necessità di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, a decorrere dall'01.01.2010, come da bozza allegata alla presente delibera;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento così come risulta dall'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D. Lgs. N. 507/93
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 267/2000 dal Responsabile di Settore competente;

Con voti favorevoli n°16 e astenuti n°1 (Chiarelli) resi per alzata di mano da n°17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare il *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI*, a decorrere dal 01.01.2010, di cui all'allegato al presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il regolamento è composto da n. 25 articoli;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Entrate Comunali affinché provveda ad inviare, ad esecutività avvenuta, copia del presente provvedimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, unitamente all'estratto della presente deliberazione ai fini della pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

Di dichiarare il presente atto con n°16 voti favorevoli e n°1 astenuto (Chiarelli) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D. Lgs 507/1993)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 84 del 30 novembre 2009**

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Pulsano in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*) etc .
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, (con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale), predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi e terrazze;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali e/o superfici dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali e/o superfici riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, vivaia e serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 2 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di

rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

	ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
a.	AUTOCARROZZERIE, VERNICIATURE	50%
b.	AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, di ELETTRAUTO E GOMMISTI	30%
c.	AMBULATORI MEDICI E DENTISTI	25%
d.	LABORATORI DI ANALISI E RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI	25%
e.	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	20%
f.	FABBRICI E LAVORAZIONI LEGHE LEGGERE	50%
g.	FALEGNAMERIE, IDRAULICI ED ELETTRICISTI	25%
h.	CANTINE VITIVINICOLE, OLEIFICI E CASEIFICI	25%
i.	INDUSTRIE AGROALIMENTARI	25%
l.	INDUSTRIE TESSILI e DELL'ABBIGLIAMENTO	25%
m.	MATERIE PLASTICHE E VETRORESINE	25%
n.	LAVANDERIE	25%
o.	PARRUCCHIERI	25%
p.	TIPOGRAFIE, STAMPERIA, EDITORIA, INCISIONI E VETRERIE	25%
q.	LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE	25%
r.	CUCINE INDUSTRIALI	30%
s.	CUCINE PER RISTORANTI	25%
t.	ALLESTIMENTI PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE	25%
u.	GALVANOTECNICI	25%

- La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione, (contratto con la società e registro di carico) aggiornata all'anno di tassazione, atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

- La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria del progetto ufficiale, o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
- La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
- La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.
- Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
 2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
 3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26
-

CAPO SECONDO TARIFFE

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. Di adeguare, annualmente, le tariffe relative a tutte le categorie di utenze riportate nel successivo art. 12, alla variazione dell'indice ISTAT codice 040401 relativo al settore raccolta rifiuti e servizi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento del canone dovuto alla ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di assicurare un costante equilibrio della gestione.
3. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
4. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come di seguito individuate:

TARIFFE T.A.R.S.U. del COMUNE di PULSANO
CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ
DI RIFIUTI
Art. 68 D. Lgs. 507/1993

	DESCRIZIONE
1)	Locali destinati ad uso di abitazioni private e loro dipendenze. Garage, depositi e magazzini asserviti alle abitazioni.
2)	Locali per uffici pubblici, studi professionali, patronati, C.A.F., istituti commerciali di credito, assicurazioni e simili.
3)	Locali per esercizi commerciali, negozi, caffè, ristoranti, alberghi, camere ammobiliate, magazzini, pasticcerie, trattorie, pizzerie, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, frutta e verdura, distributori di carburanti e posteggi di autovetture.
4)	Aree adibite a campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari.
5)	Locali destinati a teatri e cinema compresi quelli all'aperto, a circoli di ritrovo, a sale da ballo, a discoteche chiuse e all'aperto, a sale da gioco o ad altri divertimenti, circoli ed associazioni sportive.
6)	Locali destinati a stabilimenti industriali, a laboratori artigianali. Autorimesse ed autostazioni.
7)	Locali destinati a collegi, convitti, case di cura, ambulatori, ospedali ed altri istituti di ricovero e cura.
8)	Locali per le scuole pubbliche e scuole private compresi gli asili ed i nidi di infanzia, per le organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici.
9)	Locali utilizzati esclusivamente per esposizione di mobili, di macchinari, di elettrodomestici, autosaloni ed altri beni, ed in genere per complessi produttivi di beni o di servizi che hanno bisogno di grandi spazi coperti o scoperti.
10)	Locali degli istituti religiosi, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie, filoviarie, tranviarie, nonché vani degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza ed a società cooperative ONLUS senza scopo di lucro.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:

- a) Per le abitazione con unico occupante: del **25%**;
 - b) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: del **25%**;
 - c) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali regolarmente iscritti in catasto ai fini della specifica normativa vigente: del **30%**.
 - d) Per le abitazioni occupate da persone affette da malattie gravi comprovate da idonea documentazione medico/legale ed accertate dai Servizi Sociali dell'Ente e che presentino Attestato ISEE possono godere della riduzione a seconda all'appartenenza delle seguenti fasce:
 - 1^ fascia: valore ISEE da 0 a 3.500..... 40%
 - 2^ fascia: valore ISEE da 3.500,01 a 7.500..... 30%
 - 3^ fascia: valore ISEE da 7.500,01 a 11.000.... 20%
 - e) Per i locali adibiti a residenza di nuclei familiari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico, aventi un reddito imponibile complessivo IRPEF derivante da pensioni, da assegni sociali, invalidità civile e reversibilità fino ad € 11.352,56 riferito al nucleo: 40%
2. Le predette riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria.
- Le stesse riduzioni derivanti da denuncia di variazione decorrono dall'anno successivo alla data di presentazione.
- Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1, in difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14

CUMULO DELLE RIDUZIONI ed AGEVOLAZIONI

1. Le predette riduzioni / agevolazioni sono tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50%.

ART. 15

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 16

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 17

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 18

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 19

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria

competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 20 RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale.
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 22 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati:

ART. 23
RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.
-

CAPO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno **2010**.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

Presidente LATERZA

Quindicesimo punto all'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

Illustra l'Assessore Cometa.

Assessore COMETA

Grazie, Presidente.

La modifica al Regolamento per l'applicazione della TARSU è un adeguamento...

(Il Consigliere Chiarelli interviene fuori microfono)

Sì: è necessario, perché è stato già rinviato...

(Il Consigliere Chiarelli interviene fuori microfono)

No, assolutamente no! No! Facciamo la discussione, anche perché la Commissione - mi dispiace - però poteva essere convocata e riconvocata da lei, visto che è il Presidente. Questa è una mia semplice considerazione!

(Il Consigliere Chiarelli interviene fuori microfono)

...è un adeguamento alla realtà locale e alcune modifiche tecniche oltre a previsione di agevolazione per gli anziani. In particolare sono stati modificati gli articoli dal n. 7 al n. 13. All'articolo 7 "Locale d'aree non soggette alla tassa per improduttività dei rifiuti" è stata modificata, è stata tolta dal vecchio Regolamento "legnaie esterne e semichiusse" in quanto già previsti nella voce...

(Interventi fuori microfono)

All'Art. 7 "Locali d'aree non soggette alla tassa per improduttività dei rifiuti" è stata tolta la terzultima voce "legnaie esterne semichiusse" in quanto già previste nella voce successiva "superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri".

Nelle "utenze non domestiche" è stato aggiunto al quarto punto i "vivai": "aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e vivai".

Art. 8 "Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani": preliminarmente è sono state modificate le attività; sono state eliminate le attività previste precedentemente ed è stata creata una nuova tabella con altre attività che hanno incorporato o, comunque, meglio specificato le attività che vengono esercitate nella realtà in cui viviamo, vale a dire - ad esempio - le autocarrozzerie, previste precedentemente al punto A è stato aggiunto "autocarrozzerie e verniciature"; al punto B, "autoficchine di elettrauto" è stato modificato in "autofficine per riparazione di veicoli di elettrauti e gommisti".

Poi "ambulatori medici e dentisti", invece prima era previsto soltanto "dentisti ed odontotecnici"; "laboratori di analisi radiologici e odontotecnici; laboratori di analisi e radiologici ed odontotecnici; distributori di carburante; fabbri e lavorazioni in leghe

leggere; falegnamerie, idraulici ed elettricisti; cantine vitivinicole, oleifici e caseifici; industrie alimentari; industria tessile e dell'abbigliamento; materie plastiche e vetroresine; lavanderie, parrucchieri, tipografie, stamperie, editorie, incisioni e vetrerie; laboratori fotografici ed eliografie; cucine industriali, cucine per ristoranti, allestimenti pubblicitari insegne luminose e galvanotecniche".

Al punto 3: "La riduzione di cui al comma precedente viene accordata..." Queste erano le categorie in cui sono previste delle riduzioni. Nel precedente Regolamento veniva riportato che "La riduzione di cui al comma precedente viene accordata ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione solo ai contribuenti che presentano idonea documentazione". Ora è stata tolta la parte "ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione" e la nuova riformulazione è la presente: "La riduzione di cui al comma precedente viene accordata solo ai contribuenti che presentano idonea documentazione: contratto con la società e registro di carico aggiornata all'anno di tassazione, atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati". Art. 9: "Modalità di misurazione dei locali e delle aree". Il primo punto prevedeva: "La superficie del locale tassabile è desunta dalla planimetria catastale", è stata modificata "planimetrie catastale" perché, giustamente, la planimetria catastale comprendeva anche le aree esterne, cioè la superficie delle mura esterne, invece dal punto di vista della tassazione, dal punto di vista della TARSU sono previste soltanto le aree utilizzabili, dunque è stata modificata in: "La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria del progetto ufficiale".

Art. 11, l'altro articolo è: "Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale", che viene così modificato nella proposta che portiamo in "della Giunta Comunale", perché tutti i Comuni adottano la determinazione delle tariffe con delibera di Giunta Comunale.

Art. 12 "Criteri di commisurazione della tassa", nelle varie categorie che sono sotto riportate è stato aggiunto al punto 2: "Locali per uffici pubblici, studi professionali, patronati e CAF". E' stato messo il punto 5 ivi individuando gli stabili balneari.

Al punto 9 viene modificato: "I locali per le scuole pubbliche e scuole" viene aggiunto... la riformulazione è: "Locali per le scuole pubbliche e scuole private, compresi gli asili nido e d'infanzia, per le organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici".

Al punto 11 è stato aggiunto... anzi leggo la riformulazione: "Locali degli istituti religiosi, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie filoviarie, tranviarie, nonché dei vani degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza" ed è stato aggiunto "da società cooperative ONLUS senza scopo di lucro".

L'Art. 13 "Tariffe per particolari condizioni d'uso". La lettera d) è stata inserita totalmente e prevede "Per le abitazioni occupate da persone affette da malattie gravi comprovate da idonea documentazione medico-legale ed accertate dai servizi sociali dell'ente che presentino attestato ISEE, possono godere della riduzione a seconda dell'appartenenza delle seguenti fasce: - prima fascia, valori ISEE da 0 a 3.500 euro 40%;

- seconda fascia, valori ISEE da 3.500,01 a 7.500 euro 30%;
- terza fascia, valori ISEE 7.500,01 a 11.000".

Inoltre è stato anche aggiunto "Per i locali adibiti a residenze di nuclei familiari composti da soli pensionati e familiari fisicamente a carico avente un reddito imponibile complessivo IRPEF derivante da pensioni, da assegni sociali, invalidità civile e irreversibilità fino a 11.352,56 euro riferito al nucleo il 40% di riduzione".

Al comma 2 è stato modificato aggiungendo: "Le stesse riduzioni derivanti da denunce di variazione decorrono dall'anno successivo alla data di presentazione della denuncia stessa".

Queste sono le modifiche che sono state apportate. La cosa sostanziale sono le agevolazioni previste per gli anziani che precedentemente non erano proprio contemplate e questo è stato messo proprio per far vedere la nostra vicinanza, dell'Amministrazione a favore di queste categorie che hanno bisogno - come giustamente stavamo parlando prima - di più assistenza e di far valere di più quella pensione che loro prendono mensilmente.

Grazie.

Presidente LATERZA

Consiglieri, capisco che la stanchezza affiora, però un altro sforzo lo dobbiamo fare!

Partiamo con gli interventi.

Prego, Consigliere Guzzone.

Consigliere GUZZONE

L'agevolazione che era prevista per l'unico occupante è stata tolta? Prima noi avevamo all'interno del Regolamento l'agevolazione della riduzione del 25% per coloro i quali abitassero da soli l'abitazione.

Presidente LATERZA

Cioè l'Art. 13, comma 1, punto a).

Assessore COMETA

Le modifiche sono state soltanto quelle che ho letto io, il resto è rimasto invariato.

Presidente LATERZA

Ha letto solo le modifiche, Consigliere Guzzone.

Consigliere CHIARELLI

Presidente, io la Commissione Finanza l'ho convocata su richiesta.

Presidente LATERZA

Ma io ne sono assolutamente consapevole visto che le ho dato io il mandato ed è stato presente per oltre un'ora in attesa dei Commissari.

Consigliere CHIARELLI

Addirittura erano le due: sono ritornato direttamente dallo studio e sono andato in Commissione. Non sono andato neanche a mangiare! Sono stato ad aspettare fino alle tre e un quarto insieme al Consigliere Nino, non si sono presentati, pertanto è andata deserta quella Commissione. Ma la Commissione l'avevamo convocata anche perché c'è stata una parte dei Comunisti Italiani... Come si chiamano? "Pulsano nel cuore"?

Presidente LATERZA

No: non sono Comunisti Italiani. Io sono il Presidente e non posso sentire queste cose. Si chiama "Pulsano nel cuore".

Consigliere CHIARELLI

Ah, "Nel cuore Pulsano".

Presidente LATERZA

Il gruppo è "Pulsano nel cuore". Non c'entra niente con i Comunisti Italiani.

Consigliere CHIARELLI

Che su richiesta del Consigliere...

Presidente LATERZA

Fra l'altro, i Comunisti Italiani a Pulsano non esistono più perché la sezione dei Comunisti Italiani si chiama "Comunisti Sinistra Popolare", per cui...

Consigliere CHIARELLI

Non esistono più? Va bene!

Allora, su una richiesta fatta anche dal capogruppo di "Pulsano nel cuore", ho convocato questa riunione, la quale riunione non si è potuta fare perché si sono presentati alle tre e mezza.

Ma quando io dicevo questa sera dall'Assessore Cometa questo punto, è un punto che riveste una certa importanza e ci sono anche delle indicazioni che noi possiamo dare in questo Regolamento. Dicevo di ritirare questo punto in modo da convocare la Commissione, discutere tranquillamente in Commissione questi punti qua in modo che possiamo aprire un discorso molto pacato e serio e vedere di andare a limare certi punti che io non posso assolutamente condividere. Perché c'è una elencazione di detassazione ma ci sono anche altri suggerimenti che io potrei dare per la detassazione ad altre persone o, magari, per dare ad incrementare -equilibrio di bilancio dico anche in questo - su altri argomenti. No, dobbiamo venire per forza questa sera in Consiglio Comunale!

Allora, visto che dobbiamo discutere questi punti in Consiglio Comunale, io vi dico che non ho capito niente! Desidero che l'Assessore alle Finanze articolo per articolo mi dica che cosa significa. Articolo per articolo, fammi capire qualcosa perché non ho capito niente qua io! Non ho capito proprio niente!

Presidente LATERZA

Consigliere Chiarelli, senta: il problema è che questo Regolamento deve essere approvato entro il 31 di dicembre e non è certo che ci siano altri Consigli Comunali entro il 31 di dicembre. Potrebbe esserci ma potrebbe non esserci, visto che siamo al 30 di novembre.

Per cui potremmo seguire questo iter: di approvarlo intanto oggi, di studiarlo in Commissione e nel caso in cui la Commissione lo vuole emendare, c'è tutta la disponibilità da parte dell'Amministrazione di emendarlo.

Consigliere CHIARELLI

Tieni, Assessore! Ma questo ti ritornerà in Consiglio Comunale, quel Regolamento!

Presidente LATERZA

Ma noi lo accetteremo volentieri!

Sindaco ECCLESIA

Fermo restando - ma questo lo dico prendendo spunto dall'intervento del Consigliere Chiarelli, ma anche in merito al punto all'ordine del giorno successivo - che occorre davvero che le Commissioni Consiliari facciano il loro dovere ed inizino a lavorare davvero nel modo previsto dalle norme e con lo spirito, rispettando soprattutto il ruolo delicato e fondamentale troppo spesso trascurato che è riservato alle Commissioni.

Perché non si è riunita la Commissione relativa al sedicesimo punto, per cui colgo l'occasione qui per dire che dovremo necessariamente ritirarlo.

Interventi fuori microfono.

Presidente LATERZA

Visto che stiamo parlando di Commissioni, visto che questo è l'ultimo punto, voteremo e ce ne andremo, circa la Commissione che riguarda l'Urbanistica e le Attività Produttive, non per colpa sicuramente della Presidenza né per colpa di altri, c'è un empatie che è dovuto al discorso che il Presidente spesso non c'è. Il Vice Presidente è il dottor Conte.

Io spesso ho mandato l'ordine al giorno anche al Vice Presidente proprio sapendo che, essendo universitario il Presidente, quasi sicuramente a coordinare i lavori dovrebbe essere il Vice Presidente.

Io non voglio - Pietro - che questo tu lo debba vivere come un discorso di subalternità al Presidente, ma...

(Il Consigliere Conte interviene fuori microfono)

No, io invece mi preoccupo di non offendere la sensibilità anche dei Commissario.

Tra l'altro penso che sia una delle Commissioni che si riunisce più frequentemente ed è una delle più importanti anche. Per cui, magari, se nell'ambito della Commissione stessa si riuniscono... che poi è la Commissione quella che decide poi effettivamente ed elegge i Presidenti e i Vice Presidenti. Se nell'ambito della Commissione si prende atto che per funzionare bisogna cambiare un attimino le carte in tavola, lo si faccia però la cosa importante è che lavori! La Commissione deve lavorare, perché soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'urbanistica è assolutamente...

Anche per le attività produttive. Noi stiamo lavorando... l'Assessore sta lavorando per il nuovo Piano Commerciale ed è giusto che, prima di andare in Consiglio Comunale, abbia il giusto studio da parte della Commissione che rappresenta un momento importante per l'approvazione del punto.

Dopo questa divagazione, dovremmo adesso approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Altri interventi? Siccome stava chiedendo qualcosa. Oltre a quell'articolo...?

(Il Consigliere Guzzone fuori microfono)

Abbiamo raggiunto questo equilibrio, cioè lo approviamo e lo portiamo in Commissione, visto che non è stato studiato dalla Commissione.

Bene, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 1 astenuto su n. 17 Consiglieri presenti.

Presidente LATERZA

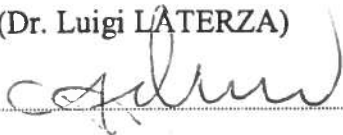
Votiamo l'immediata esecutività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 1 astenuto su n. 17 Consiglieri presenti.

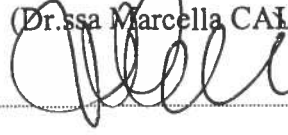
Interventi fuori microfono.

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Dr. Luigi LATERZA)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Marcella CALIA)



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 30 DIC. 2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. ~~1814~~ Pubblicazioni).

Pulsano, li 30 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Marcella CALIA)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

☒ la presente delibera è stata pubblicata il 30 DIC. 2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi

☒ è divenuta esecutiva il 30 NOV. 2009

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile

☐ per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li 30 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

